



COMUNE DI FUTANI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L' ESECUZIONE

DI LAVORI IN ECONOMIA

Allegato alla deliberazione n. 51, assunta dalla
Giunta Municipale nella seduta del 03/07/2007

IL SEGRATARIO COMUNALE
(F.to . dott Gaetano DEL BUONO)



IL SINDACO
(F.to Angelo Delli Santi)

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 - SPECIFICAZIONE DEI LAVORI.....	2
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	2
ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	3
ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	3
ART. 6 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	3
ART. 7 - COTTIMO.....	3
ART. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO.....	3
ART. 9 - CONTRATTO.....	4
ART. 10 - LAVORI D'URGENZA.....	4
ART. 11 - LAVORI DI SOMMA URGENZA.....	5
ART. 12 - PERIZIE SUPPLETIVE.....	5
ART. 13 - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	5
ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	5
ART. 15 - RAGGRUPPAMENTO DI LAVORI.....	5

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i lavori che possono essere eseguiti in economia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli artt. 78, 88, 143 e 144 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, ovvero dell'art. 125 del D.Lgs: n° 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.

ART. 2 - SPECIFICAZIONE DEI LAVORI

1. E' possibile ricorrere all'affidamento dei lavori in economia solo quando il valore degli interventi non supera l'importo di 200.000 Euro al netto degli oneri fiscali e ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) Manutenzione di opere o impianti:
 - Fino a 50.000 Euro al netto degli oneri fiscali, senza particolari motivazioni;
 - Oltre 50.000 Euro e fino a 200.000 al netto degli oneri fiscali in caso di eventi imprevedibili che non consentano per l'urgenza di ricorrere alle normali procedure o di opere costituite da più lavorazioni che non superino ciascuna l'importo massimo di 50.000 Euro;
 - b) Interventi non programmabili in materia di sicurezza (ad es. demolizione di fabbricati o manufatti cadenti, sgombero di materiali rovinati etc.);
 - c) Lavori indifferibili dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) Necessità ed urgenza di completare lavori previsti da un contratto di appalto risolto per inadempimento od in caso di sostituzione in danno;
 - e) Lavori necessari per la compilazione di progetti.
2. Salvo il caso previsto alla lett. a) del comma precedente limitatamente a lavori fino a 50.000 Euro al netto degli oneri fiscali e quello di cui alla lett. e) del comma precedente, il ricorso all'esecuzione di lavori in economia deve essere sempre motivato.
3. La motivazione in ordine all'urgenza deve risultare dal verbale redatto dal Responsabile del Procedimento.
4. Possono essere eseguiti lavori in economia nell'ambito di un progetto, limitatamente alle tipologie di lavori precedentemente elencate.
5. L'esecuzione dei lavori in economia non presuppone necessariamente una preventiva progettazione salvo l'applicazione della legge n. 46/90 per gli impianti, ma è sufficiente una determinazione dei lavori da eseguirsi, costituita da un elenco che individui i lavori da eseguirsi e le somministrazioni da effettuarsi.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Comunale adotterà l'elenco degli interventi di manutenzione che si ritiene debbano essere eseguiti durante il successivo anno, redatto dal Responsabile del settore che gestisce il bene, accompagnato da una valutazione sommaria, corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia diretta e/o a cottimo.
2. Per i lavori non preventivati salve le ipotesi di somma urgenza, se di importo superiore a 50.000 € al netto degli oneri fiscali, occorre la preventiva integrazione del programma annuale dei lavori.
3. Nel caso di esigenze imprevedute o imprevedibili, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal Responsabile del Servizio interessato, che può affidarla al Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 554/99, ovvero dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 su richiamato.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori di cui al precedente art. 2 possono essere eseguiti :
 - a) In amministrazione diretta, cioè con personale proprio dell'amministrazione e con l'acquisto o il noleggio dei mezzi necessari;
 - b) Con il cottimo fiduciario, ricorrendo all'organizzazione di un'impresa;
 - c) Con sistema misto, cioè in parte in amministrazione diretta ed in parte con il cottimo fiduciario.

ART. 6 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare spese complessivamente superiori a 50.000 Euro al netto degli oneri fiscali per singolo intervento o raggruppamento di interventi, al netto degli oneri fiscali.
2. Fino alla concorrenza di 20'000 € al netto degli oneri fiscali, gli acquisti ed i noli necessari per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta possono essere affidati direttamente ad un'unica ditta.

ART. 7 - COTTIMO

1. I lavori eseguiti mediante il cottimo fiduciario sono affidati mediante la procedura indicata dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006.
All'avviso di gara sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Futani, oltre eventualmente sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale, per almeno 48 ore.
2. Gli interventi di importo inferiore a 40.000. € al netto degli oneri fiscali possono essere affidati direttamente ad un'unica ditta o impresa che possenga i requisiti di legge.
3. I lavori eseguiti con le procedure sopra descritte sono soggetti alla post - informazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici ed a pubblicazione all'albo pretorio dei nominativi degli affidatari, da attuarsi mediante la pubblicazione della determinazione di affidamento.
4. L'esecuzione di lavori in economia nell'ambito di lavoro pubblico oggetto di contratto d'appalto sono affidati all'appaltatore.
5. La ditta o impresa con la quale si conclude il contratto dev'essere qualificata per eseguire lavori pubblici per l'importo e la categoria di lavori affidati e deve inoltre possedere i requisiti generali per partecipare alle gare di lavori pubblici di cui all'art. 75 D.P.R. 554/99.

ART. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO

1. La procedura per l'affidamento di lavori a cottimo sarà avviata nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi della Giunta Comunale con determinazione del Responsabile del Servizio, contenente l'impegno di spesa presunto.

2. L'atto di cottimo e la eventuale richiesta d'offerta in caso di gara informale dovranno indicare:
 - a) L'elenco dei lavori e/o delle somministrazioni;
 - b) I prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni da liquidare a misura, nonché l'importo di quelli da liquidare a corpo;
 - c) In caso di gara informale la richiesta d'offerta dovrà indicare il termine e le modalità previste per la presentazione nonché la documentazione prevista a corredo dell'offerta;
 - d) Le condizioni e le modalità a cui è subordinata l'esecuzione dei lavori;
 - e) Il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
 - f) Le modalità di pagamento;
 - g) Le penalità in caso di ritardo ed il diritto dell'amministrazione appaltante di risolvere in danno il contratto, o l'atto equivalente, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario alle proprie obbligazioni ovvero alle normative legislative e regolamentari anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavori ai sensi dell'art. 120 D.P.R. 554/99;
 - h) Le eventuali condizioni a cui è subordinato l'affidamento dei lavori e/o la sottoscrizione del contratto;
 - i) Il richiamo al presente regolamento.
3. Le voci sopra elencate potranno essere raggruppate in apposito Foglio Patti e Condizioni che costituirà parte integrante e sostanziale dell'atto di cottimo.
4. La gara informale per l'affidamento di lavori di cui all'art. 2 si svolge il giorno stabilito dal Responsabile del Procedimento in seduta pubblica il quale, accertata la regolarità delle offerte presentate, sceglie l'offerta con il criterio del prezzo più basso.
5. Il Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile del Procedimento approva le risultanze di gara e con propria determinazione affida i lavori.
6. In caso di affidamento diretto ai sensi degli art. 5 comma 2 e art. 6 comma 2 del presente regolamento la determinazione del Responsabile del Servizio contiene l'indicazione del nominativo della Ditta affidataria, nonché le indicazioni di cui sopra.

ART. 9 - CONTRATTO

1. L'atto relativo ai lavori da eseguirsi a cottimo dovrà indicare quanto previsto nell'art. 8 del presente regolamento e potrà essere redatto nella forma di:
 - a) Corrispondenza mediante lettera di adesione all'offerta della ditta affidataria contenente anche prescrizioni e/o condizioni che a loro volta dovranno essere controfirmate dalla Ditta per accettazione;
 - b) Scrittura privata;
 - c) Atto Pubblico Amministrativo soggetto a registrazione, tale modalità è obbligatoria nel caso in cui l'importo contrattuale sia superiore a 7.800. Euro al netto degli oneri fiscali.
2. Nelle more della stipula degli atti di cui sopra, in caso d'urgenza e successivamente alla determinazione di affidamento, il Responsabile del Procedimento potrà disporre l'immediato inizio dei lavori sotto riserva di legge.

ART. 10 - LAVORI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale con allegata una perizia estimativa, redatto dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato, contenente i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale di cui sopra è trasmesso al Responsabile del Servizio per l'autorizzazione dei lavori, nonché per il relativo impegno di spesa.

ART. 11 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In caso di somma urgenza che non consente alcun indugio, il responsabile del procedimento e il tecnico che per primo si reca sul posto, può disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000. Euro al netto degli oneri fiscali per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento.
3. Il Responsabile del procedimento compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio per la relativa approvazione nonché per l'impegno di spesa.

ART. 12 - PERIZIE SUPPLETIVE

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza della spesa, nel limite del 20% dell'importo originario dei lavori e di quanto disposto al successivo comma 2..
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare l'importo di 200.000. Euro al netto degli oneri fiscali.

ART. 13 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori in economia da eseguirsi nella forma sia dell'amministrazione diretta che di quella del cottimo, sono svolti sotto la direzione e/o controllo del Responsabile del Procedimento o di professionista esterno all'uopo incaricato.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

1. La liquidazione dei lavori è effettuata a fine lavori, salva diversa specifica disposizione.

ART. 15 - RAGGRUPPAMENTO DI LAVORI

1. Per interventi di cui all'art. 2, caratterizzati da diverse tipologie di lavorazioni, è ammesso ricorrere all'affidamento diretto tramite cottimo delle singole lavorazioni facenti parte dell'intervento, purchè l'importo non superi singolarmente i 20.000 Euro al netto degli oneri fiscali e non superi complessivamente i 200.000 Euro al netto degli oneri fiscali.
2. Nel caso in cui le singole lavorazioni superino i 20.000. Euro al netto degli oneri fiscali, potranno essere affidate singolarmente con l'esperienza di gara informale di cui all'art. 6 del presente regolamento, fino ad un importo massimo pari a 50.000. Euro al netto degli oneri fiscali.

ART. 16 - VARIE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.